**Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5864 del 01/12/2014 – Pres. Torsello - Est. Franconiero – Ric. A.M. e altri c. Provincia di Arezzo**

**IPPC –** Procedimento di annullamento d’ufficio dell’AIA: gli interessati possono impugnarne l’esito sfavorevole?

*Ogni qualvolta l’amministrazione, resa edotta dagli interessati di possibili vizi di legittimità di un suo provvedimento, abbia conseguentemente avviato un procedimento volto al ritiro in autotutela di quest’ultimo, deve ritenersi sorto in capo agli autori dell’esposto un interesse giuridicamente rilevante alla conclusione positiva di tale procedimento. Ciò vale, a maggior ragione, quando* *allo stesso interesse è sotteso un bene della vita quale la tutela della proprietà e la conservazione dell’habitat naturale dei luoghi circostanti all’abitazione. Questa connotazione sostanziale dell’interesse è dunque idonea a fondare la legittimazione degli interessati ad impugnare l’esito sfavorevole del procedimento di annullamento d’ufficio del titolo autorizzativo in forza del quale è stata consentita l’attività pregiudizievole (nel caso di specie l’autorizzazione integrata ambientale è stata rilasciata per la realizzazione di un impianto di stoccaggio e trattamento di rifiuti non pericolosi).*

**Fatto**

1. Con la sentenza indicata in epigrafe è stata in parte dichiarata inammissibile ed in parte irricevibile l’impugnativa dei coniugi A. M. e N. M. contro gli atti con cui la Provincia di Arezzo:

a) dapprima rilasciava alla L. s.r.l., affittuaria di alcuni terreni dei ricorrenti, l’autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione su tali appezzamenti e la gestione di un impianto di stoccaggio e di trattamento rifiuti non pericolosi in località Le Valli del Comune di Bucine (delibera di giunta provinciale n. 201 del 15 aprile 2013);

b) quindi revocava il procedimento di annullamento in autotutela dell’autorizzazione ambientale, avviato con diffida e divieto di inizio e/o prosecuzione dei lavori (provvedimento dirigenziale n. 173/EC del 30 ottobre 2013).

2. Il giudice di primo grado ha infatti attribuito a quest’ultimo provvedimento natura di atto endoprocedimentale, “come tale incapace di essere lesivo per i ricorrenti”, specificando che tale lesione deriva dal titolo autorizzativo contestualmente impugnato “che consente alla società controinteressata di svolgere la sua attività anche sui terreni di loro proprietà e concessi in locazione”; mentre riteneva tardivo il ricorso, notificato il 26 dicembre 2013, nella parte concernente appunto l’autorizzazione integrata ambientale “rilasciata in data 15.4.2013”.

3. Con il presente appello i coniugi M. e M. censurano le statuizioni in rito emesse dal TAR e ripropongono i motivi di impugnativa conseguentemente non esaminati.

4. Si sono costituite in resistenza la Provincia di Arezzo e la società L.

**Diritto**

1. Preliminarmente deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità dell’appello formulata dalla società controinteressata L.

Benché la presente impugnazione riproduca nell’intestazione i motivi del ricorso originario, nel primo di questi sono anche contenute puntuali censure nei confronti di entrambe le dichiarazioni in rito pronunciate dal TAR, idonee a devolvere la cognizione al giudice d’appello su queste statuizioni, nel rispetto della regola della specificità dei motivi sancito dall’art. 101, comma 1, cod. proc. amm., oltre che, in ipotesi di loro fondatezza, sui motivi del ricorso originario non esaminati in primo grado.

2. Nel merito, l’appello è infondato, sebbene con le precisazioni che seguono.

Infatti, diversamente da quanto ritenuto dal TAR, la lesione alla sfera giuridica dei ricorrenti, ed il conseguente interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ. da questi vantato, deriva non solo dal rilascio a favore della L. s.r.l. dall’autorizzazione integrata ambientale per la realizzazione di una discarica su terreni vicini alla loro residenza e parte dei quali di loro proprietà, ma anche dall’arresto del procedimento di annullamento in autotutela di questo titolo.

Va sottolineato al riguardo che tale procedimento è stato avviato dalla Provincia sulla base dell’esposto del precedente legale degli appellanti (lettera dell’avv. F. in data 1 agosto 2013), attraverso la diffida e divieto di inizio e/o prosecuzione dei lavori intimato alla L., nonché avvio del procedimento di annullamento in autotutela dell’autorizzazione ambientale, di cui al provvedimento dirigenziale n. 146/EC del 4 settembre 2013. Pertanto, una volta che l’amministrazione, resa edotta dagli interessati di possibili vizi di legittimità di un suo provvedimento, abbia conseguentemente avviato un procedimento volto al ritiro in autotutela di quest’ultimo, deve ritenersi sorto in capo agli autori dell’esposto un interesse giuridicamente rilevante alla conclusione positiva di tale procedimento.

3. Detto interesse ha innanzitutto carattere procedimentale e, quindi, gli interessati sono titolati a partecipare al procedimento avviato dall’amministrazione, secondo le forme e le modalità previste dalla legge n. 241/1990 (prova di ciò si ricava dal fatto che la Provincia ha trasmesso al precedente legale dei coniugi appellanti, mediante messaggio di posta elettronica certificata, le deduzioni difensive della società controinteressata). Inoltre, allo stesso interesse è nel caso di specie sotteso un bene della vita, consistente nella tutela della proprietà e nella conservazione dell’habitat naturale dei luoghi circostanti all’abitazione, che vale a rendere differenziata e qualificata la posizione degli odierni appellanti.

Questa connotazione sostanziale dell’interesse è dunque idonea a fondare la legittimazione di questi ultimi ad impugnare l’esito sfavorevole del procedimento di annullamento d’ufficio del titolo autorizzativo in forza del quale è stata consentita l’attività asseritamente pregiudizievole. In questo caso, l’esito del procedimento di annullamento in autotutela, sfavorevole per i coniugi M. e M., è dato dal provvedimento dirigenziale di revoca n. 173 del 30 ottobre 2013, il quale ha determinato l’arresto procedimentale idoneo a rendere concreto ed attuale l’interesse ad agire in giudizio, perché definitivamente preclusivo di un diverso sviluppo del procedimento più favorevole agli odierni appellanti (sul punto si rinvia a quanto statuito dalla IV Sezione di questo Consiglio di Stato nella sentenza 9 maggio 2013, n. 2511).

4. Non sono invece fondate le censure rivolte dai coniugi M. e M. alla statuizione di irricevibilità del ricorso, nella parte concernente la delibera provinciale con cui è stata rilasciata alla L. l’autorizzazione integrata ambientale a realizzare una discarica su terreni in parte di proprietà dei primi, sebbene la motivazione debba essere corretta nei termini che seguono.

Infatti, poiché il provvedimento è incidente in via diretta sui terreni di proprietà dei coniugi, è indiscutibile il carattere altrettanto direttamente lesivo della sfera giuridica degli odierni appellanti. Pertanto, a differenza di quanto ritenuto dal TAR, la mera pubblicazione nell’albo pretorio della delibera autorizzativa, così come ogni altra forma di comunicazione non individuale non è idonea a ritenere integrato il presupposto della conoscenza dell’atto in grado di fare decorrere il termine decadenziale per proporre l’impugnativa giurisdizionale ai sensi dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm. (in termini si registra non solo la pronuncia della VI Sezione 27 dicembre 2012, n. 6843, richiamata dagli appellanti, ma anche l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Sezione, da ultimo ribadita nelle sentenze 30 aprile 2014, n. 2256, 26 novembre 2013, n. 5627, 26 settembre 2013, n. 4786, 13 luglio 2010, n. 4501).

5. Sennonché, gli stessi coniugi M. e M. riconoscono di avere acquisito tale conoscenza “nell’estate 2013” (pag. 4 dell’atto d’appello). Questa circostanza è ulteriormente comprovata, come dedotto dalla Provincia di Arezzo e dalla L. nelle rispettive memorie costitutive, dall’invio alla Provincia di Arezzo dell’esposto a firma dell’avvocato R. F. sulla cui base l’amministrazione ha avviato il procedimento di annullamento d’ufficio dell’autorizzazione integrata ambientale. Pertanto, la conoscenza di quest’ultima va fatta coincidere con la data della missiva del legale, e dunque al 1° agosto 2013, cosicché, tenuto conto della sospensione feriale dei termini processuali, il termine per impugnare il provvedimento in questione deve ritenersi spirato il 15 novembre 2013. Rispetto a quest’ultimo il ricorso è dunque effettivamente tardivo, essendo stato notificato il 27 dicembre successivo.

6. In conseguenza della conferma della dichiarazione di irricevibilità del ricorso non possono essere esaminati i motivi del ricorso originario riproposti nel presente appello. Questi sono infatti rivolti a censurare in via esclusiva all’autorizzazione integrata ambientale e non già l’arresto del procedimento di autotutela, rispetto al quale solo l’impugnativa è tempestiva ed ammissibile.

Conseguentemente, la sentenza di primo grado deve essere confermata.

7. Le spese del presente grado di giudizio, avuto riguardo alla particolarità della controversia.

[omissis]